



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione generale per l'Attività Ispettiva

*All'ARIS
Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari*

Prot. 37/0011687

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 11, comma 2, lett. b), D.lgs. n. 66/2003 – limitazioni al lavoro notturno.

L'Associazione Religiosa Istituti Socio sanitari –ARIS ha avanzato istanza di interpello per avere chiarimenti da questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 66/2003, concernente il diritto di rifiutare la prestazione di lavoro notturno da parte della lavoratrice/lavoratore che sia unico genitore affidatario di figlio convivente di età inferiore a dodici anni.

In particolare, l'istante chiede se la suddetta disposizione trovi applicazione nell'ipotesi di genitore vedovo di figlio convivente minore di anni dodici.

Al riguardo, acquisito il parere delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, si ricorda che ai sensi dell'art. 11, comma 2, citato, recante la disciplina delle limitazioni al lavoro notturno, non è obbligato a prestare attività lavorativa notturna la lavoratrice o il lavoratore che sia unico genitore affidatario di figlio convivente di età inferiore a dodici anni.

Si precisa, altresì, che, ai sensi dell'art. 18 *bis* comma 1 del medesimo Decreto, la violazione del summenzionato precetto, ovvero l'adibizione al lavoro notturno nonostante il dissenso espresso dalla lavoratrice/lavoratore in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione, integra un reato di natura contravvenzionale punito con la pena alternativa dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 516 a 2.582 euro.

Ciò premesso, in risposta al quesito avanzato, si ritiene che la situazione prospettata dall'istante, ovvero quella del genitore vedovo di figlio convivente di età inferiore a dodici anni, rientri tra le possibili figure di “*unico genitore affidatario*” contemplata dalla norma in esame la quale, evidentemente, è principalmente volta alla tutela del minore.

Per delega

IL SEGRETARIO GENERALE

(f.to Paolo Pennesi)

DP

ADB/SC

Roma, 26 giugno 2014



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

prot. 37/0011688

*Alla ANQUAP
Associazione Nazionale Quadri delle
Amministrazioni Pubbliche*

*CIDA
Manager e altre professionalità per l'Italia*

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 33, L. n. 104/92, come modificato dall'art. 24, L. n. 183/2010 – diritto alla fruizione di tre giorni di permesso mensile per l'assistenza di persona con handicap in situazione di gravità – parenti o affini entro il terzo grado.

L'ANQUAP e la CIDA hanno avanzato istanza d'interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 33, comma 3, L. n. 104/1992, così come modificato dall'art. 24, L. n. 183/2010, concernente il diritto del lavoratore dipendente di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito per l'assistenza al familiare con handicap in situazione di gravità.

In particolare, gli istanti chiedono se l'estensione del diritto in argomento al parente o affine entro il terzo grado prevista dalla disposizione sopra citata possa prescindere dalla eventuale presenza nella famiglia dell'assistito di parenti o affini di primo e secondo grado che siano nelle condizioni di assisterlo, dovendo dunque essere esclusivamente comprovata una delle particolari condizioni del coniuge e/o dei genitori della persona in situazione di gravità richieste dalla norma stessa.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, al fine di fornire la soluzione al quesito avanzato occorre muovere dalla lettura dell'art. 33, comma 3, così come modificato dell'art. 24, comma 1, lett. a), L. n. 183/2010.

La disposizione prevede che *“a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in*

situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa”.

Da quanto sopra si evince che sono legittimati a fruire dei permessi per l’assistenza a persona in situazione di gravità prioritariamente il coniuge e il parente o affine entro il secondo grado. Nei casi in cui i **genitori o il coniuge della persona da assistere** si trovino in una delle condizioni individuate dal Legislatore (abbiano compiuto i 65 anni di età, siano affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti) la fruizione dei permessi è possibile da parte di un parente o affine entro il terzo grado.

Si precisa che può fruire dei permessi in argomento il parente o affine entro il terzo grado anche qualora le condizioni sopra descritte **si riferiscano ad uno solo dei soggetti menzionati dalla norma.**

Ciò in quanto, sotto un profilo ermeneutico, il Legislatore utilizza la disgiuntiva per indicare le condizioni che consentono l’estensione del diritto ai permessi al terzo grado di parentela o affinità (cfr. Dip. Funzione pubblica circ. n. 13/2010).

Inoltre, una diversa interpretazione – cioè consentire l’estensione al terzo grado solo quando tutti i soggetti prioritariamente interessati (coniuge, parente o affine entro il secondo grado) si trovino nella impossibilità di assistere il disabile – finirebbe per restringere fortemente la platea dei soggetti interessati.

Alla luce delle osservazioni svolte, si ritiene pertanto che al fine di consentire la fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, L. n. 104/1992 ai parenti o affini entro il terzo grado **debba essere dimostrata esclusivamente la circostanza che il coniuge e/o i genitori della persona con handicap grave si trovino in una delle specifiche condizioni stabilite dalla medesima norma, a nulla rilevando invece, in quanto non richiesto, il riscontro della presenza nell’ambito familiare di parenti o affini di primo e di secondo grado.**

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

DP

SC/ADB - 1471